



# COMUNE DI FORMICOLA

Provincia di Caserta

## AVVISO PUBBLICO

**PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) ex art. 148 del D. Lgs. n° 42/2004**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

in esecuzione alla Determinazione n. **28** del **14/04/2026**,

#### **PREMESSO** che:

- parte del territorio comunale è assoggettato alle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela paesaggistica e dei beni Ambientali ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii. (Codice BB.CC.AA.);
- il combinato disposto dell'art. 148 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, ai commi 1 e segg. prescrive: "*1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6. 2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. 3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159.*";
- la Regione Campania con proprie leggi n. 10/1982 "*Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1981, n. 65: "Tutela dei beni ambientali"*" e 16/2004 "*Norme sul governo del territorio*" ha disciplinato l'istituzione il funzionamento delle suddette Commissioni;
- questo Ente, a norma dell'art. 1, comma 6 della L.R. n. 19/01, si è avvalso della facoltà di non includere la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla legge n. 449/1997, per cui le funzioni della anzidetta Commissione risultano attribuite al Responsabile del Settore Tecnico che riveste preminente competenza in materia Edilizia;
- la disposizione di cui alle note art. 4 comma 1, lett. m) della L.R. Campania 05/01/2011 n. 1 recante modifiche alla L.R. n. 19/09 e alla L.R. n. 16/04 ha abrogato, di fatto l'art. 41 commi 2 e 3 della L.R. n. 16/04 inerente all'istituzione e l'indicazione elettiva dei componenti dell'Organo Collegiale avente funzioni consultive in materia paesaggistica – ambientale così disponendo: Art. 41: "*Norme regolanti l'attività edilizia*". Commi 2 e 3: "*2. Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall'allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10, "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai comuni con legge regionale 1° settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali", sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal Consiglio comunale con voto*

*limitato. 3. Nei comuni provvisti di commissione edilizia, i componenti esperti previsti dall'allegato alla legge regionale n. 10/1982, sono designati dal Consiglio comunale con voto limitato".*

- l'Assessore all'Urbanistica della Regione Campania, al fine di non prefigurare una *vacatio legis* che avrebbe posto i comuni nell'impossibilità di esercitare la delega loro conferita, con nota prot. n. 942/SP del 07/07/2011, ha evidenziato che per l'istituzione, la composizione e la definizione dei compiti del predetto Organo Collegiale, deve essere applicato quanto previsto dall'Allegato 1 della L.R. n. 10/82;
- la Regione Campania, successivamente, ha diramato la circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai comuni della Campania dove si precisa che *"l'avvenuta abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16/04 non modifica il regime della delega, già conferita ai Comuni della Campania, inerente alla funzione amministrativa attiva regionale, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. I Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale per poter continuare ad esercitare la funzione loro conferita, devono istituire, con deliberazione del Consiglio, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D. Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii., composta dal Responsabile Unico del Procedimento che, ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, sostituisce la Commissione Edilizia, nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti alla relativa composizione, nomina e durata; l'ex Organo Collegiale deve mutare la denominazione in quella di Commissione Locale per il Paesaggio"*;

#### **RICHIAMATO:**

- le Leggi Regione Campania n° 54 del 29/5/1980 «*Delega e sub delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub delegate*», n° 65 dell'01/09/1981 «*Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54*» e n° 10 del 23/02/1982 «*Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub - deleghe ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: "Tutela dei beni ambientali"*, con cui sono sub delegate ai Comuni le funzioni amministrative in materia di beni ambientali previste dall'art. 82, comma II, lettera b), d) e f) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- le *"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate dalla Regione Campania ai Comuni con legge 1/09/1981 n° 65 tutela dei beni ambientali"*, allegate alla L.R. Campania n. 10/82;
- il Decreto Legislative 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e smi.;
- la Circolare esplicativa sulla continuità dell'esercizio della funzione conferita ai Comuni della Campania, in materia di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, prot. 2011.0602279 del 02/08/2011 e la nota prot. 2017.0450145 del 29/06/2017, dalla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per il Governo del Territorio U.O.D. – Pianificazione Paesaggistica Tutela e Valorizzazione di Paesaggi;
- la Legge della Regione Campania n° 16 del 22/12/2004 e successive modifiche ed integrazioni *"Norme sul governo del Territorio"* e suo Regolamento di attuazione n° 3 del 06/09/2025;

**CONSIDERATO** che occorre nominare la "Commissione Locale per il Paesaggio" in quanto l'ultima regolarmente istituita e nominata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/03/2021 è in regime di *prorogatio*;

**RITENUTO** dover provvedere al rinnovo dell'elenco di esperti per l'individuazione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio in materia di:

- ✓ Beni Ambientali;
- ✓ Storia dell'Arte;
- ✓ Discipline Agricolo Forestali Naturalistiche;
- ✓ Discipline Storiche, Pittoriche ed Arti Figurative;

✓ Legislazione dei Beni Culturali;

in modo che il Consiglio Comunale possa eleggere i componenti della Commissione che dovranno dunque essere in possesso di pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio;

## RENDE NOTO

che è indetto un avviso pubblico per la formazione di un elenco di soggetti qualificati finalizzato alla nomina di cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi del D. Lgs.42/2004 e della Legge Regionale della Campania n° 10/1982 e ss.mm.ii;

### 1) DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI DI ACCESSO

La C.L.P. rappresenta la struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecniche e scientifiche, nonché di garantire la necessaria differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come prescritto dal comma 6 dell'articolo 146 del "Codice".

Alla C.L.P. è attribuito il compito di esprimere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica ordinaria, oltre che di accertamento di compatibilità paesaggistica, svolta ai sensi del comma 3 dell'articolo 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel rispetto della funzione di sub-delega assegnata al Comune dai provvedimenti normativi regionali (L.R. 10/82 e L.R. 16/04). Alla C.L.P. possono essere altresì attribuiti compiti di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali del territorio.

Per le procedure di autorizzazione paesaggistica semplificata si richiama l'art. 11 comma 10 del D.P.R. 31/2017 *"Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere della Commissione Locale per il paesaggio, salvo quanto diversamente disposto dalle Leggi Regionali"*.

La C.L.P. esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva del territorio comunale.

Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente la C.L.P. valuta gli interventi proposti in relazione:

- alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
- alla congruità con i criteri di gestione dei beni tutelati;
- ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Regione Campania, nonché agli altri atti di natura paesistica.

La C.L.P. è composta da cinque membri, dotati di professionalità tecnica in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 10/1982 e dal D. Lgs. 42/2004, scelti e nominati dal Consiglio Comunale.

I cinque membri della Commissione devono possedere come requisito una qualificata esperienza nella tutela del paesaggio e, in particolare, devono essere esperti in materia di:

- a) Beni Ambientali;
- b) Storia dell'arte, discipline pittoriche e arti figurative;
- c) Discipline agricole – forestale e naturalistica;
- d) Discipline storiche;
- e) Legislazione dei beni culturali.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente punto.

Non è possibile nominare uno stesso esperto per due materie distinte.

Ai sensi dell'art. 183 c. 3 del D. Lgs. 42/2004 la partecipazione alla C.L.P. non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. La mancanza dei requisiti

comporterà il mancato inserimento nell'elenco.

Dal curriculum vitae, in formato europeo, da allegare all'istanza di candidatura dovranno risultare:

- a) i dati anagrafici;
- b) i titoli di studio;
- c) l'iscrizione all'Ordine/Collegio professionale ove previsto per legge;
- d) le esperienze professionali adeguatamente documentate nonché gli ulteriori titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste e tutte le informazioni che consentono di vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia (quali, ad esempio, partecipazione a corsi di formazione e concorsi, master, iscrizione in Ordine/Collegio professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio o analoghi organi di consulenza presso amministrazioni pubbliche o aziende private, pubblicazioni, ecc.).

Le candidature sono corredate, pena la non valutazione e l'esclusione del professionista, da specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente a:

- a) veridicità dei contenuti riportati nel curriculum vitae individuale;
- b) inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti;
- c) indicazione delle materie/discipline scelta tra quelle suindicate.

Il Responsabile del Settore Tecnico, provvederà all'istruttoria delle domande presentate ed all'inoltro al Consiglio Comunale degli elenchi degli aventi diritto per la successiva nomina da parte del citato consesso. Qualora si accertasse l'assenza di uno o più dei requisiti autocertificato, il candidato nominato sarà dichiarato decaduto.

## **2) CASI DI INCOMPATIBILITÀ O DI INCONFERIBILITÀ**

La carica di membro della C.L.P. è incompatibile con:

- a) quella di membro di altre Commissioni Comunali eventualmente operanti nel Settore Urbanistico- Edilizio dell'Ente;
- b) dipendenti (continuativi o temporanei) o Amministratori in carica dell'Ente, né di quest'ultimi parenti, ascendenti ed affini di quarto grado;
- c) soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle pratiche sottoposte alla Commissione stessa;
- d) soggetti che rivestano cariche politiche e/o qualsiasi carica presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di interessi;
- e) ai membri esperti si applicano altresì le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni.

I componenti della C.L.P. direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, nonché alla votazione allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione sussiste nelle ipotesi in cui:

- a) i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi personali e/o facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado;
- b) il componente partecipi alla progettazione e direzione lavori, anche parziale, ovvero intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento sottoposto all'esame della C.L.P.

## **3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE**

Le domande potranno essere presentate solo dopo la pubblicazione del relativo bando e nei termini previsti dallo stesso. Il Responsabile del Settore Tecnico procederà all'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'inclusione nelle varie materie dell'elenco. Tale elenco verrà approvato con apposita determina entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande. L'ammissione dei candidati da parte della commissione anzidetta verrà effettuata sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

La scelta e la nomina dei componenti della C.L.P. avverrà con atto deliberativo del Consiglio

Comunale, assicurando la pluralità delle competenze richieste dalla legge.

#### **4) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire, **entro le ore 12.00 del giorno 15/05/2026**, con le seguenti modalità:

**1. Invio telematico** a mezzo pec all'indirizzo: [protocollo.formicola@asmepec.it](mailto:protocollo.formicola@asmepec.it);

**2. Consegna a mano** al protocollo del Comune di Formicola durante l'orario di apertura al pubblico: L'oggetto della Pec o della consegna a mano, dovrà recare la seguente dicitura nell'oggetto: **"COMUNE DI FORMICOLA - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (C.L.P.) EX ART. 148 DEL D. LGS. N° 42/2004 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"**.

Dell'avvenuta trasmissione del plico nel termine fissato dall'avviso, farà fede la ricevuta di consegna della Pec, mentre per la consegna a mano farà fede la data e il numero di protocollo generale di questo Ente.

Il plico o il file pdf, dovrà contenere:

- a) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva** con cui il candidato attesti il possesso dei requisiti generali (*Allegato A*);
- b) curriculum sottoscritto in ogni pagina dal candidato**, attestante i titoli di studio, l'esperienza professionale, nonché ulteriori titoli significativi;
- c) copia fotostatica di un documento in corso di validità.**

Per l'invio a mezzo pec, domanda, curriculum e documento di identità dovranno essere **allegati in un unico file in formato pdf non modificabile**, e dovranno essere firmati digitalmente dal concorrente a pena di esclusione.

La domanda ed il curriculum dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000, come descritto al precedente punto a), pena la non valutazione e l'esclusione del professionista.

È allegato al presente avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto l'Allegato A – Domanda di partecipazione.

Non verranno prese in considerazione le domande incomplete, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della domanda stessa di partecipazione.

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.

#### **5) PUBBLICAZIONE**

Il presente AVVISO rimane pubblicato fino al termine ultimo della presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato alle **ore 12:00 del giorno 15/05/2026**, sul sito internet: <https://www.comune.formicola.ce.it/> e nella sezione "Albo Pretorio".

#### **6) DISPOSIZIONI FINALI**

Si avverte che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le proposte avanzate dagli interessati hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità alla nomina di componente della C.L.P. ed il possesso dei requisiti richiesti.

#### **7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dai Professionisti sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR) 679/2016. La documentazione inviata non verrà restituita. A tal fine il Comune di Formicola in qualità di responsabile del trattamento informa che tratterà i dati contenuti nelle richieste e nei

curricula, esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti relativi al presente avviso. Il candidato con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla normativa vigente in materia.

### **8) DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 36/2023, il RUP è: il geom. Pasquale PERRONE, Responsabile del Settore Tecnico, a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e/o informazioni al seguente recapito: tel. 0823.870017 oppure [area.tecnica@comune.formicola.ce.it](mailto:area.tecnica@comune.formicola.ce.it) .

Formicola, lì 15/04/2026

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

*Geom. Pasquale Perrone*



Pasquale Perrone

15/04/2026 08:40:53 UTC+0200